**ISTRUZIONI PER COMUNICAZIONE REVOCA SOSPENSIONE DEL TIROCINIO**

Ai sensi dell’art. 8 co. 7 del Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143,

**entro quindici giorni** dalla **cessazione della causa di sospensione**, il tirocinante comunica al Consiglio dell’ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data

Ai sensi dell’art. 13 co. 5 lett. F),

l’ interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all’accertamento

f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all’art. 8;

**Procedura da seguire per effettuare la revoca della sospensione del tirocinio:**

1. Compilare e recapitare all’Ordine la comunicazione di revoca sospensione del tirocinio **entro 15 giorni**

dalla cessazione della causa di **sospensione** (si consiglia di anticipare la comunicazione a mezzo

fax al n. 0923 711520);

2. Entro 15 giorni dalla cessazione della causa di sospensione, recapitare alla segreteria dell’Ordine tutta la documentazione prevista.

**PROFESSIONISTA ISCRITTO PRESSO ALTRO ORDINE**

Ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4,

qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in

un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest’ultimo chiede di essere

iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall’Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista;

la domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati **entro**

**quindici giorni**. La domanda rivolta all’Ordine ricevente il trasferimento è corredata dai documenti

indicati nelle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché

da un **certificato del Consiglio dell’ordine territoriale di provenienza**, dal quale risulti che **nulla osta**

**al trasferimento** previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell’articolo 2.